



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture -Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge con il quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonché individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2014;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza Unificata anziché alla Conferenza Stato-Regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102;

Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilità per l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli;

Considerata la necessità di procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del ..... sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'articolo 6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

DECRETA:

## **Art. 1**

*(Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016)*

1. La disponibilità complessiva di euro 59,73 milioni, relativa all'annualità 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **Articolo 2**

*(Criterio di definizione di morosità incolpevole)*

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

**Articolo 3**  
*(Criteri per l'accesso ai contributi)*

1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

**Articolo 4**  
*(Dimensionamento dei contributi)*

1. L'importo complessivo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata da utilizzare per le destinazioni di cui all'articolo 5, non può superare l'importo di euro 12.000,00.

**Articolo 5**  
*(Finalizzazione dei contributi)*

1. I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 8.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

*c)* assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

*d)* assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

2. I contributi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

#### **Articolo 6**

*(Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica)*

1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

#### **Articolo 7**

*(Monitoraggio)*

1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Art. 8**

*Utilizzo risorse residue*

1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 sono utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e  
dei trasporti  
Graziano Delrio

Il Ministro dell'economia e  
delle finanze  
Pier Carlo Padoan

**LEGGE 28.10.2014, n. 124 (articolo 6, comma 5)  
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

**Ripartizione della disponibilità 2016 (euro 59.730.000,00)**

Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi (*)	coefficiente di riparto %	riparto del 70% (A)	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto del 30% (B)	TOTALE (A+B)
Piemonte	7.996	11,58589	4.844.175,27	7.996	13,48625	2.416.601,86	7.260.777,12
Valle d'Aosta	199	0,28834	120.559,14				120.559,14
Lombardia	14.012	20,30283	8.488.817,39	14.012	23,63299	4.234.795,55	12.723.612,93
P.A. Trento	220	0,31877	133.281,46	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			
P.A. Bolzano	231	0,33471	139.945,53	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			
Veneto	4.767	6,90719	2.887.966,92				2.887.966,92
Friuli-V.Giulia	1.168	1,69239	707.603,39				707.603,39
Liguria	2.222	3,21959	1.346.142,75	2.222	3,74768	671.546,94	2.017.689,69
Emilia-Romagna	6.568	9,51677	3.979.057,42	6.508	10,97656	1.966.889,05	5.945.946,48
Toscana	5.847	8,47207	3.542.257,73	5.847	9,86170	1.767.117,44	5.309.375,17
Umbria	1.133	1,64167	686.399,52	1.133	1,91095	342.422,45	1.028.821,97
Marche	1.700	2,46323	1.029.902,20	1.700	2,86726	513.784,79	1.543.686,98
Lazio	8.338	12,08143	5.051.367,35	8.383	14,13898	2.533.563,45	7.584.930,81
Abruzzo	1.094	1,58516	662.772,35				662.772,35
Molise	115	0,16663	69.669,85				69.669,85
Campania	4.882	7,07382	2.957.636,77	4.482	7,55945	1.354.578,48	4.312.215,25
Puglia	5.395	7,81714	3.268.424,91	5.395	9,09934	1.630.511,13	4.898.936,04
Basilicata	61	0,08839	36.955,31				36.955,31
Calabria	819	1,18670	496.170,53				496.170,53
Sicilia	1.612	2,33572	976.589,61	1.612	2,71884	487.188,87	1.463.778,48
Sardegna	636	0,92154	385.304,59				385.304,59
<b>Totale</b>	<b>69.015</b>	<b>100,00</b>	<b>41.811.000,00</b>	<b>59.290</b>	<b>100,00000</b>	<b>17.919.000,00</b>	<b>59.730.000,00</b>

\* dati Ministero dell'interno (aggiornamento 2014)



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA  
DIVISIONE IV

Via Nomentana 2 – 00161 Roma  
Pec: [polabii-div4@pec.mit.gov.it](mailto:polabii-div4@pec.mit.gov.it)

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Fondo inquilini incolpevoli. Revisione criteri di accesso e utilizzo

Al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo riveste si rende necessario adottare un nuovo decreto per procedere sostanzialmente alla revisione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi.

Vengono, di seguito, riportate le modifiche introdotte rispetto al decreto 14.05.2014.

**Articolo 1, comma 2**

In aggiunta a quanto stabilito nel decreto 14.05.2014 è ora previsto che le regioni possano individuare come comuni destinatari delle risorse del Fondo anche i comuni individuati dalle programmazioni regionali (in analogia a quanto stabilito nel D.M. 16.03.2014 relativo al programma di recupero ex articolo 4 decreto legge 47/2014).

**Articolo 2, comma 2**

Le situazioni o cause di impossibilità a provvedere al pagamento del canone in ragione dell'impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare sono ora considerate **a titolo esemplificativo e non esaustivo**.

**Articolo 4 (Dimensionamento complessivo dei contributi)**

L'importo complessivo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'articolo 5 è elevato da 8.000,00 a **12.000,00 euro**.

**Articolo 5 (Finalizzazione dei contributi)**

Il testo del precedente articolo 5 viene interamente riformulato precisando gli importi utilizzati per ciascuna delle casistiche previste.

La novità più significativa consente che i contributi concessi possano essere destinati anche per il pagamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi sono pertanto destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 8.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

#### **Articolo 8** (*Utilizzo risorse residue*)

L'articolo 8 dispone che le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 siano utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel nuovo decreto.